



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 103/15

Lussemburgo, 17 settembre 2015

Sentenza nella causa C-367/14

Commissione / Italia

Per aver ritardato nel recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune, l'Italia è condannata a una somma forfettaria di EUR 30 milioni e a una penalità di EUR 12 milioni per ogni semestre di ritardo

La Corte aveva già accertato una prima volta l'inadempimento dell'Italia in una sentenza del 2011

Con decisione del 25 novembre 1999¹, la Commissione ha ritenuto che le riduzioni e/o sgravi dagli oneri sociali concessi tra il 1995 e il 1997 a una serie di imprese del territorio insulare di Venezia e Chioggia costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Queste riduzioni ammontavano in media a EUR 37,7 milioni per anno suddivisi tra 1 645 imprese, mentre le esenzioni ammontavano a EUR 292 831 per anno suddivisi tra 165 imprese. La Commissione ha pertanto imposto che l'Italia recuperi gli aiuti presso i beneficiari.

Nel 2000, 59 ricorsi sono stati proposti dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso detta decisione. Sull'insieme di questi ricorsi, il Tribunale ne ha dichiarati 28 irricevibili mentre quattro cause sono state scelte come cause pilota e giudicate infondate nel 2008². Investita di un'impugnazione, la Corte di giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale nel 2011³. Gli altri ricorsi proposti avverso la decisione della Commissione sono stati anch'essi respinti dal Tribunale e dalla Corte.

Parallelamente a questi ricorsi, la Commissione ha proposto, nel 2009, un ricorso per inadempimento contro l'Italia, addebitando a quest'ultima di non avere adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie al recupero degli aiuti. In una sentenza del 2011⁴, la Corte ha accertato che l'Italia non aveva soddisfatto l'obbligo di recupero ad essa incombente in forza della decisione della Commissione.

Avendo constatato che, malgrado la sentenza per inadempimento pronunciata dalla Corte nel 2011, l'Italia non ha tuttora recuperato l'insieme degli aiuti e ha persino sospeso il recupero di alcuni di essi, la Commissione ha proposto un nuovo ricorso per inadempimento contro l'Italia. Nel quadro di questo secondo ricorso, la Commissione chiede alla Corte di condannare l'Italia a una somma forfettaria e a una penalità.

Con sentenza odierna, la Corte accerta che **l'Italia è nuovamente venuta meno all'obbligo di recupero ad essa incombente**. Infatti, alla data del 21 gennaio 2013 (scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida inviata dalla Commissione all'Italia), gli aiuti non erano stati ancora recuperati integralmente dalle autorità italiane e la procedura di recupero è tuttora in corso.

Peraltro, la Corte constata che **le difficoltà intervenute nel corso della procedura di recupero degli aiuti non consentono di giustificare la mancata esecuzione della sentenza del 2011**.

¹ Decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa a misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50).

² Sentenza del Tribunale, del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e a./Commissione (cause riunite [T-254/00](#), [T-270/00](#) e [T-277/00](#), v. comunicato stampa n. [82/08](#)).

³ Sentenza della Corte, del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (cause riunite [C-71/09 P](#), [C-73/09 P](#) e [C-76/09 P](#), v. comunicato stampa n. [55/11](#)).

⁴ Sentenza della Corte, del 6 ottobre 2011, Commissione/Italia (causa [C-302/09](#)).

Per quanto concerne anzitutto la sospensione del recupero di determinati aiuti da parte della giustizia italiana, la Corte rileva che l'Italia non ha dimostrato che fossero soddisfatte le condizioni per una siffatta sospensione. Parimenti, le difficoltà dovute alla necessità di condurre un esame caso per caso nei confronti di un gran numero di beneficiari durante un periodo assai risalente per determinare le somme da recuperare non possono giustificare il mancato recupero degli aiuti: la Corte infatti ritiene che l'Italia non sia giunta a dimostrare che il complesso delle misure adottate al fine di recuperare gli aiuti siano state oggetto di un controllo permanente ed efficace, tanto più che uno Stato membro non può avvalersi del proprio ritardo nell'esecuzione dei suoi obblighi per giustificare la mancata esecuzione di una sentenza per inadempimento della Corte. Infine, la Corte ricorda che il fatto che alcune imprese siano in difficoltà o in fallimento non incide sull'obbligo di recuperare gli aiuti illegittimamente versati, dato che l'Italia è tenuta, secondo i casi, a provocare la liquidazione della società, a fare inserire al passivo dell'impresa il suo credito o ad adottare qualsiasi altra misura che consenta il rimborso dell'aiuto.

Tenuto conto del fatto che una parte sostanziosa degli aiuti non è stata tuttora recuperata dopo la sentenza del 2011 e che l'Italia non è giunta a giustificare questo mancato recupero, la Corte giudica che **l'imposizione di una penalità** costituisce uno strumento finanziario adeguato al fine di incitare l'Italia ad adottare le misure necessarie per porre fine all'inadempimento accertato. La Corte ritiene che la penalità debba essere imposta su base semestrale al fine di consentire alla Commissione di valutare lo stato di avanzamento delle operazioni di recupero, consentendo nel contempo all'Italia di disporre di un certo tempo per la riunione e la trasmissione degli elementi relativi al recupero. **La Corte giudica pertanto opportuno stabilire una penalità di EUR 12 milioni per semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2011.**

Infine, la Corte ritiene che l'effettiva prevenzione della reiterazione futura di analoghe violazioni del diritto dell'Unione richieda l'adozione di una misura dissuasiva quale **l'imposizione di una somma forfettaria**. Infatti, l'Italia è già stata oggetto di numerose sentenze per inadempimento a causa del recupero tardivo di aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno. In considerazione di una equa valutazione delle circostanze, **la Corte stabilisce pari a EUR 30 milioni l'importo della somma forfettaria che l'Italia dovrà versare.**

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582